



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

procedimento n° 2602 del 2026 R.G. V.G.

DECRETO DI RIGETTO **del ricorso per la nomina ad arbitro** (art. 810 c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale, esaminati gli atti e i documenti depositati da parte ricorrente, lette le condizioni generali di assicurazione della polizza n. 067B1313, *Parte_1*", sottoscritta con *Controparte_1*, ed in particolare l'articolo 23, rubricato "Controversie"; rileva quanto segue:

1. *Parte_2*, a seguito di sinistro occorso il 20 gennaio 2016, ha nominato il 10 luglio 2024 quale arbitro-perito di propria fiducia il Dott. *Persona_1*, con studio in Firenze, viale Europa 101, invitando la compagnia assicuratrice *Controparte_1* alla designazione del proprio arbitro-perito per la valutazione congiunta dei danni fisici conseguenti all'evento, ai sensi dell'art. 23 delle condizioni di polizza. La compagnia assicuratrice non ha, tuttavia, provveduto alla nomina del perito-arbitro di propria competenza.

Il ricorrente ha pertanto presentato ricorso ex art. 810 c.p.c., chiedendo al Presidente del Tribunale di nominare, ai sensi della norma citata, l'arbitro-perito non nominato dalla compagnia assicuratrice e, con riserva di verifica del disaccordo tra i primi due periti, anche il terzo perito a completamento del collegio.

2. L'art. 810 c.p.c. disciplina la nomina giudiziale degli arbitri, prevedendo che *"la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato"*, qualora l'altra parte non abbia provveduto alla nomina nei venti giorni successivi all'invito. Il terzo comma della norma dispone che *"il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero"*. La norma, collocata nel Titolo VIII, Capo I del codice di rito (*"Dell'arbitrato rituale"*), trova dunque applicazione in via diretta all'arbitrato rituale e, secondo giurisprudenza consolidata, in via analogica, anche all'arbitrato irrituale.

Tuttavia, la disposizione presuppone che la clausola contrattuale invocata dalla parte ricorrente configuri effettivamente una convenzione di arbitrato (rituale o irrituale), non altri istituti affini quali la perizia contrattuale, l'arbitraggio o la determinazione del terzo ai sensi dell'art. 1349 c.c.

3. L'art. 23 delle Condizioni di assicurazione della polizza "*Parte_1*", rubricato "Controversie", testualmente prevede: *"In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della Malattia, le Parti, con scrittura privata, conferiscono mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici."*

Il Collegio Medico risiede nel comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano, sin d'ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiutasse di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo."

4. Si ricorda che nell'arbitrato le parti affidano a terzi la composizione di un contrasto giuridico concernente il rapporto contrattuale nel suo complesso. Gli arbitri sono chiamati a decidere la controversia, pronunciandosi su questioni giuridiche quali l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, l'efficacia della garanzia assicurativa, la sussistenza dell'obbligo risarcitorio.

Diversamente, nella perizia contrattuale le parti affidano a terzi, dotati di specifica competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico su questioni di fatto il cui accertamento richiede conoscenze specialistiche. Il perito in questo caso è chiamato a compiere un mero accertamento tecnico, una dichiarazione di scienza caratterizzata da discrezionalità tecnica, non a risolvere una controversia giuridica.

5. Si rileva che nel caso in esame il collegio di medici di cui all'art. 23 della polizza " *Parte_1* [...] " ha un oggetto prevalentemente tecnico-fattuale. Esso è chiamato ad effettuare accertamenti medico-legali relativi a "*divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della Malattia*", ossia valutazioni tecniche che presuppongono competenze specialistiche nella diagnosi, nella prognosi e nella quantificazione del danno biologico.

Il collegio non è chiamato a decidere questioni giuridiche quali l'operatività della garanzia assicurativa, la validità della polizza, l'esistenza del diritto all'indennizzo, la copertura del rischio, l'interpretazione del contratto o la sussistenza di esclusioni o limitazioni. Tali questioni restano riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

La clausola prevede che il collegio sia composto da medici, ossia nell'ambito di una specifica categoria professionale dotata di competenze tecniche qualificate. Tale previsione è tipica della perizia contrattuale, nella quale i terzi sono individuati *ratione scientiae*, in ragione della loro particolare competenza tecnica.

Ne consegue che siamo in presenza di una clausola che prevede una perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale.

6. Qualificata la clausola contrattuale come perizia contrattuale e non come arbitrato irrituale, ne discende l'inapplicabilità dell'art. 810 c.p.c., sia in via diretta sia per via analogica.

La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo congiunto e richiede l'accordo scritto di entrambe le parti per la sua validità. Nel caso di specie, *Controparte_1* non ha aderito alla procedura proposta dal ricorrente. L'assenza di adesione della compagnia non è sanabile con la nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c.

Il Presidente del Tribunale non è, pertanto, legittimato né per disposizione normativa, né per disposizione negoziale ad integrare la volontà delle parti nella perizia contrattuale.

La qualificazione della clausola come perizia contrattuale e la conseguente inapplicabilità dell'art. 810 c.p.c. non comportano alcuna compressione del diritto dell'assicurato alla tutela giurisdizionale. In presenza di perizia contrattuale facoltativa, la parte che non riesce ad attivare la procedura consensualmente può adire il giudice ordinario con azione di adempimento per il pagamento dell'indennizzo. Il giudice, se del caso, disporrà consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per l'accertamento del grado di invalidità permanente e della misura dell'indennizzo dovuto.

per questi motivi
rigetta il ricorso presentato da *Parte_2* ex art. 810 c.p.c. per nomina di arbitro.

Firenze, 19/04/2026 .

Il Presidente